



Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*»;

VISTA la risoluzione n. 70/1 del 25 settembre 2015 con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato il documento recante «*Trasformare il nostro mondo*»;

l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile»;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 362, con il quale è stato istituito il Fondo per le periferie inclusive, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia;

VISTO l'articolo 1, comma 363, della citata legge n. 197 del 2022, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo per le periferie inclusive, l'individuazione dei relativi requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione, nonché la disciplina delle successive fasi di erogazione, monitoraggio ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi;

VISTO l'articolo 1, comma 364, della legge n. 197 del 2022, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato per la valutazione dei progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 24-*quater*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022 recante «*Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri. Istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e modifiche relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, recante «*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

CONSIDERATA la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai dati della popolazione residente in ciascun comune al 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo per le periferie inclusive sono state iscritte sul capitolo n. 2030 «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri

per il Fondo per le periferie inclusive» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 il capitolo di spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro;

VISTO il concerto espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 14012 del 31 marzo 2023;

VISTO la nota prot. n. 12073 del 4 marzo 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ha allegato un'osservazione, recepita nello schema di decreto;

VISTO il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 3382 del 17 aprile 2023;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del _____;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ripartizione del fondo)

1. Il presente decreto disciplina la procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo per le periferie inclusive (di seguito «Fondo») di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.
3. Nel rispetto del criterio di cui al comma 2, sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.
4. Ai fini dell'accesso al Fondo, i comuni di cui al comma 3 presentano un programma di intervento (d'ora innanzi «Programma») prioritariamente definito all'esito di un procedimento di co-programmazione ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolato in uno o più progetti in partenariato con altri enti pubblici ed enti del Terzo Settore.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le risorse del Fondo sono ripartite secondo le seguenti modalità, di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
 - a) nel limite di 6 milioni di euro, assegnando una quota fissa a ciascun comune titolare di Programma ammesso a finanziamento. La quota fissa è calcolata suddividendo l'importo di cui alla presente lettera per il numero dei comuni titolari di Programmi ammessi a finanziamento;
 - b) nel limite di 4 milioni di euro, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune titolare di Programma ammesso a finanziamento, calcolata sulla base della rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2022.

6. È prevista, in ogni caso, la possibilità di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari.

Art. 2
(Finalità)

1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti in cui si articola il Programma, che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono finalizzati a:

- a) migliorare la condizione e la qualità della vita di persone con disabilità e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilità sociale;
- b) migliorare la qualità, accessibilità e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l'inclusività del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunità delle persone con disabilità.

2. Il Programma prevede progetti che abbiano una durata compresa tra 18 e 24 mesi.

3. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi in corso di esecuzione o già terminati ovvero già finanziati alla data di efficacia del presente decreto. È consentita la presentazione di progetti che prevedano metodologie o servizi già sperimentati in altre iniziative.

4. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con altri finanziamenti statali.

Art. 3
(Tempi e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede, entro sessanta giorni dalla registrazione del presente decreto, alla pubblicazione di uno o più avvisi pubblici per procedere all'attuazione della procedura di presentazione e selezione del Programma.

2. I comuni di cui all'articolo 1 presentano le domande di finanziamento entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità.

3. La domanda è presentata esclusivamente in via telematica, trasmettendo la documentazione richiesta dall'articolo 4 all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La pubblicazione degli avvisi, dei termini, dei chiarimenti e degli esiti riguardanti la procedura di cui al presente decreto è effettuata sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità, a cura del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 4

(Contenuto e requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento)

1. La domanda di finanziamento e i relativi allegati sono presentati e firmati digitalmente dal legale rappresentante del comune proponente o dal suo delegato.
2. Ciascuna domanda di finanziamento reca, a pena di inammissibilità:
 - a) la relazione illustrativa del Programma, contenente:
 1. l'individuazione e l'analisi dei bisogni, dei destinatari e delle modalità di coinvolgimento degli stessi, anche in relazione agli interventi già attivi nelle aree territoriali di riferimento;
 2. la descrizione degli obiettivi del Programma e degli interventi in cui si struttura e della sua rilevanza rispetto alla finalità del Fondo di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile;
 3. la definizione dei risultati attesi, con particolare riferimento all'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e alla promozione della loro autonomia, anche in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
 4. la descrizione delle fasi in cui si articola la realizzazione del Programma, unitamente al relativo cronoprogramma;
 5. l'individuazione degli interventi e delle misure da attuare nell'ambito di ciascuna fase;
 6. la durata;
 7. la composizione della rete e le modalità di coordinamento e gestione del Programma.
 - b) l'individuazione dell'area o delle aree periferiche interessate dal Programma e la descrizione delle problematiche, dei bisogni e delle specificità che la caratterizzano;
 - c) la stima delle persone con disabilità residenti nell'area o nelle aree periferiche individuate, alle quali si rivolge potenzialmente il Programma;
 - d) il quadro economico contenente:
 1. l'indicazione del costo complessivo del Programma;
 2. il dettaglio delle singole voci di costo secondo lo schema allegato all'avviso pubblico;
 3. l'ammontare del cofinanziamento;
 4. la quantificazione del contributo pubblico richiesto a valere sulle risorse del Fondo.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree periferiche di cui al comma 2, lettera b), i comuni proponenti fanno riferimento alle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

Art. 5

(Spese ammissibili a contributo)

1. Nel limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, la misura massima del contributo pubblico concedibile non può essere superiore al 90 per cento del costo complessivo del Programma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), n. 1.
2. Nel Programma è stabilita la quota di cofinanziamento pari o superiore al 10 per cento del costo complessivo del Programma stesso, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi comuni per la realizzazione degli interventi previsti.
3. Non sono finanziabili le spese relative all'acquisto di immobili o beni mobili registrati nonché le spese di manutenzione straordinaria.

Art. 6

(Criteri di valutazione dei programmi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità verifica la conformità, la regolarità e la completezza della domanda di finanziamento e della documentazione trasmessa in allegato alla stessa.
2. Ultimata la verifica preliminare in ordine alla conformità, alla regolarità e alla completezza delle domande presentate, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasmette gli atti al Comitato di cui all'articolo 7 affinché proceda alla valutazione del Programma, assegnando un punteggio fino a un massimo di 100 per 100, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) qualità, adeguatezza della proposta progettuale e coerenza del Programma rispetto alle finalità del Fondo – fino a 30 punti;
 - b) numero di persone con disabilità residenti nell'area o nelle aree periferiche alle quali si rivolge potenzialmente il Programma – fino a 10 punti
 - c) carattere innovativo e replicabilità dell'intervento – fino a 20 punti;
 - d) coinvolgimento, anche nella fase progettuale, di enti privati, privilegiando in particolare ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto codice, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice, nonché, fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo codice, con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – fino a 20 punti;
 - e) quota di cofinanziamento aggiuntiva rispetto al contributo pubblico richiesto – fino a 10 punti;
 - f) complementarità e sinergie operative con altri interventi di contrasto ai fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche finanziati con altri fondi pubblici – fino a 10 punti.
3. Sono ammissibili a finanziamento i Programmi che, a seguito della valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 7, conseguano una valutazione minima pari

a 60 punti.

4. Al termine delle operazioni di valutazione, con decreto direttoriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità, è approvato l'elenco dei Programmi ammessi a finanziamento.

Art. 7

(Comitato di valutazione)

1. Per la valutazione dei Programmi presentati, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di valutazione (di seguito «Comitato») composto da:

- due rappresentanti del Ministro per le disabilità di cui uno con funzioni di presidente;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, su designazione delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. Il Comitato procede alla valutazione dei Programmi entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi componenti.

4. Le riunioni del Comitato possono svolgersi in modalità mista, garantendo la possibilità di partecipazione anche in via telematica.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito. Ai rappresentanti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato.

Art. 8

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità procede all'approvazione dei Programmi ammessi a finanziamento.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità dispone il trasferimento del contributo pubblico ai comuni titolari dei Programmi ammessi a finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- a) il 70 per cento della somma assegnata, entro venti giorni dalla richiesta successiva alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento corredata dalla comunicazione di avvio delle attività;
- b) il 30 per cento, entro trenta giorni dalla richiesta successiva all'approvazione della relazione finale di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Le risorse destinate ai comuni che non accedono, in tutto o in parte, ai contributi previsti dal presente decreto rimangono nella disponibilità del Dipartimento per le

politiche in favore delle persone con disabilità che procede alla relativa riassegnazione ai restanti comuni titolari di Programmi ammessi a finanziamento secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 9

(Monitoraggio e ipotesi di revoca)

1. I comuni titolari di Programma ammesso a finanziamento, al raggiungimento della metà del termine di durata del Programma stesso, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, una relazione per illustrare e documentare analiticamente lo stato di realizzazione del Programma e il progressivo conseguimento dei risultati attesi, nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma, nonché i costi sostenuti. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità valuta la relazione e fornisce consulenza e indicazioni di supporto ai comuni ai fini della regolare e tempestiva realizzazione del Programma.

2. All'atto della richiesta di erogazione della rata di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), il comune beneficiario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione finale del Programma ultimato. La relazione finale riepiloga le diverse fasi di realizzazione del Programma ed è corredata da idonea documentazione in grado di consentire la verifica in ordine al conseguimento dei risultati attesi. La relazione finale contiene, altresì, la rendicontazione dei costi sostenuti, nonché, ove previsto, il rapporto contenente gli esiti della valutazione di impatto sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità approva la relazione finale previa verifica dell'ammissibilità e della congruità dei costi rendicontati. La relazione finale del Programma successivamente all'approvazione è pubblicata, per estratto, sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità, anche al fine di favorire la replicabilità del Programma e il trasferimento di modelli e buone pratiche a beneficio di altre Amministrazioni.

3. Nei casi in cui nel corso della realizzazione del Programma ammesso a finanziamento dovessero verificarsi delle variazioni rispetto alle caratteristiche del medesimo di cui all'articolo 4, comma 2, il comune ha l'obbligo di inviare una specifica nota alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro sessanta giorni decorrenti dalla data del cronoprogramma non rispettata. La nota illustra le eventuali criticità rilevate, le proposte di aggiornamento del Programma e le motivazioni, nonché l'indicazione del nuovo cronoprogramma, fermo restando il limite temporale massimo di 36 mesi dalla data di comunicazione di avvio delle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), per la conclusione del Programma.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso al comune e alla richiesta di restituzione delle somme già erogate ai sensi dell'articolo 8 nel caso di mancata realizzazione del Programma nel termine finale indicato dal cronoprogramma ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), n. 4, eventualmente modificato ai sensi del comma 3, nonché nel caso in cui accerti un utilizzo delle risorse erogate non conforme all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al presente decreto o all'avviso pubblico.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede nei limiti delle risorse presenti nel capitolo di spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Il Ministro per le disabilità
(Alessandra Locatelli)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Giancarlo Giorgetti)

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(Matteo Salvini)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(Marina Elvira Calderone)

Tabella A

Comuni	Popolazione residente al 1 gennaio 2022 (ISTAT)	Quota variabile (4mln in proporzione alla pop.)	Quota fissa	totale	% del fondo
Roma	2.749.031	1.304.093,47	600.000,00	1.904.093,47	19,04%
Milano	1.349.930	640.383,79	600.000,00	1.240.383,79	12,40%
Napoli	921.142	436.974,07	600.000,00	1.036.974,07	10,37%
Torino	848.748	402.631,59	600.000,00	1.002.631,59	10,03%
Palermo	635.439	301.441,44	600.000,00	901.441,44	9,01%
Genova	561.203	266.225,14	600.000,00	866.225,14	8,66%
Bologna	387.842	183.985,64	600.000,00	783.985,64	7,84%
Firenze	361.619	171.545,89	600.000,00	771.545,89	7,72%
Bari	315.948	149.880,35	600.000,00	749.880,35	7,50%
Catania	301.104	142.838,61	600.000,00	742.838,61	7,43%
totali	8.432.006	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	100,00%

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Premessa.

Le periferie delle grandi città sono spesso associate alle parole degrado, isolamento, marginalizzazione e discriminazione. In tali contesti, caratterizzati da fragilità di natura istituzionale, economica e sociale, le persone con disabilità rappresentano un *target* ad accentuato rischio esclusione, a causa delle discriminazioni multiple che le colpiscono e che precludono o riducono significativamente le opportunità di accesso ai diritti e di partecipazione alla vita della comunità.

Negli ultimi anni, si sono sviluppati e diffusi progetti sperimentali nelle periferie delle città per avviare e rafforzare le iniziative di attivazione sociale dal basso, per stimolare la capacità delle comunità di generare capitale sociale e relazionale e per promuovere anche la costruzione di nuovi ecosistemi e forme di partenariato. Tali progetti hanno dimostrato di saper favorire lo sviluppo e la coesione delle aree marginali e svantaggiate, valorizzando le potenzialità inespresse dei territori e riuscendo anche a moltiplicare, capitalizzare e trasferire i risultati ottenuti in favore del rafforzamento delle reti e dei servizi di prossimità.

Nell'ottica di valorizzare queste esperienze, capaci di promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane, l'articolo 1, comma 362, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito il «*Fondo per le periferie inclusive*», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Attraverso il Fondo periferie inclusive si intende promuovere lo sviluppo di politiche integrate di inclusione attiva e protezione sociale per le persone con disabilità, mettendo al centro la persona, le comunità locali, le famiglie e il sistema dei servizi e favorendo altresì l'attivazione dei cittadini ed il coinvolgimento degli enti del terzo settore.

Il comma 363 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 ha demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo per le periferie inclusive, l'individuazione dei relativi requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione, nonché la disciplina delle successive fasi di erogazione, monitoraggio ed eventuale revoca dei finanziamenti

stessi. Al medesimo decreto di cui al citato comma 363 è demandata l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto dà attuazione alle richiamate disposizioni di legge.

II. Illustrazione dell'articolato.

Il decreto consta di 11 articoli che di seguito si illustrano nel dettaglio.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del decreto e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per le periferie inclusive (di seguito denominato «Fondo»), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

In aderenza al dettato normativo, vengono ammessi a presentare domanda di finanziamento i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ossia i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania. Per accedere al Fondo i comuni devono presentare un Programma di intervento (di seguito denominato «Programma»).

Le modalità di ripartizione del Fondo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 in materia di spese ammissibili, sono disciplinate dal comma 5 dell'articolo in commento. In base a tale disposizione, una quota del Fondo pari a 6 milioni di euro viene ripartita in parti uguali fra i comuni titolari di Programmi ammessi a finanziamento. La rimanente quota di Fondo, pari a 4 milioni di euro, è ripartita, tra i medesimi comuni titolari di Programmi ammessi a finanziamento, in proporzione alla rispettiva popolazione residente, calcolata in base alla rilevazione ISTAT al 1° gennaio 2022. Si riporta di seguito la tabella allegata al decreto che simula gli importi massimi erogabili nell'eventualità in cui i dieci i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti risultino tutti titolari di Programmi ammessi a finanziamento:

Comuni	Popolazione residente al 1 gennaio 2022 (ISTAT)	Quota variabile (4mln in proporzione alla pop.)	Quota fissa	totale	% del fondo
Roma	2.749.031	1.304.093,47	600.000,00	1.904.093,47	19,04%
Milano	1.349.930	640.383,79	600.000,00	1.240.383,79	12,40%
Napoli	921.142	436.974,07	600.000,00	1.036.974,07	10,37%
Torino	848.748	402.631,59	600.000,00	1.002.631,59	10,03%
Palermo	635.439	301.441,44	600.000,00	901.441,44	9,01%
Genova	561.203	266.225,14	600.000,00	866.225,14	8,66%
Bologna	387.842	183.985,64	600.000,00	783.985,64	7,84%
Firenze	361.619	171.545,89	600.000,00	771.545,89	7,72%
Bari	315.948	149.880,35	600.000,00	749.880,35	7,50%
Catania	301.104	142.838,61	600.000,00	742.838,61	7,43%
totali	8.432.006	4.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	100,00%

Il comma 6 dell'articolo in commento prevede, in ogni caso, la possibilità di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari.

L'**articolo 2** esplicita le finalità principali che devono essere perseguite dal Programma presentato dai comuni e dai progetti articolati nell'ambito dello stesso. Questi ultimi devono essere finalizzati, in particolare e innanzitutto, a migliorare la condizione e la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in modo di accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia. La seconda finalità, strettamente collegata alla prima, è quella di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche, in modo da accrescere l'inclusività del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunità delle persone con disabilità.

Nel rispetto di tali direttrici, i progetti dovranno essere volti a generare relazioni, occasioni e contesti che restituiscano protagonismo partecipativo ai residenti e che creino i presupposti per l'inclusione di tutti, partendo dalle persone con disabilità, rendendole promotrici di luoghi e ambienti inclusivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti presentati nell'ambito del Programma potranno riguardare i seguenti ambiti:

- sviluppo delle competenze lavorative, anche mediante servizi di laboratorio, percorsi formativi e di apprendimento, finalizzati a prevenire e contrastare la povertà educativa e a creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa;
- attività socioeducative, anche attraverso la riqualificazione di spazi e immobili urbani, lo sviluppo e il potenziamento di centri di aggregazione per aree di interesse, finalizzate a creare opportunità di partecipazione attiva alla vita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento;
- contrasto dei fenomeni di marginalizzazione, anche attraverso l'individuazione di spazi per aggregazione spontanea e organizzata per prevenire e ridurre l'isolamento dei cittadini, e in particolare delle persone con disabilità, in condizione di fragilità sociale ed economica;
- inclusione sportiva e ricreativa;
- iniziative di *peer support* e *peer counselling* per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Il medesimo articolo 2, comma 2, prevede che i progetti debbano avere una durata compresa tra i 18 e i 24 mesi.

Il comma 3 dell'articolo in commento esclude dal finanziamento i progetti o gli interventi in corso di esecuzione o già terminati ovvero già finanziati alla data di

efficacia del decreto. La norma risponde all'esigenza di evitare che le risorse del Fondo vengano impiegate unicamente per la copertura di costi già programmati per altri interventi esauriti o in corso di svolgimento, senza finanziare la realizzazione di un nuovo progetto. È, invece, consentito il finanziamento di nuovi progetti che prevedano metodologie o servizi già sperimentati in altre iniziative, nell'ottica di promuovere la replicabilità e la messa a sistema di buone prassi.

Il comma 4 dell'articolo in commento, recependo l'osservazione formulata dalla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclude dal finanziamento i progetti o gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con altri finanziamenti statali.

L'**articolo 3** scandisce i tempi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento. La disposizione attribuisce, innanzitutto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il compito di pubblicare uno o più avvisi pubblici per procedere all'attuazione della procedura di presentazione e selezione del Programma. I comuni devono presentare la domanda di finanziamento, in via telematica, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministro per la disabilità.

L'**articolo 4** disciplina il contenuto e i requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento. Queste ultime devono contenere, a pena di inammissibilità, la relazione illustrativa del Programma, completa degli elementi elencati in dettaglio dal comma 2, lettera *a*); l'individuazione dell'area o delle aree periferiche interessate dal Programma stesso e la descrizione delle problematiche, dei bisogni e delle specificità che la caratterizzano; la stima delle persone con disabilità residenti nell'area o nelle aree periferiche individuate, alle quali si rivolge potenzialmente il Programma; nonché il quadro economico contenente l'indicazione dei dati e degli elementi prescritti dal medesimo comma 2, lettera *d*).

La norma individua altresì la nozione di periferia applicabile ai fini del decreto, riferendosi alle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

L'**articolo 5**, nel disciplinare le spese ammissibili, prevede che la misura massima del contributo pubblico concedibile non può essere superiore al 90 per cento del costo complessivo del Programma, come individuato nel relativo quadro economico. In coerenza con i criteri stabiliti dalla norma primaria, si prevede una quota minima di cofinanziamento del Programma, da stabilire in misura pari o superiore al 10 per cento del costo complessivo del Programma stesso, anche attraverso la

valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi comuni per la realizzazione degli interventi previsti. Per assicurare un'utilizzazione delle risorse conforme alla finalità del Fondo, inoltre, la disposizione esclude dalle spese finanziabili quelle relative all'acquisto di immobili o beni mobili registrati nonché le spese di manutenzione straordinaria.

L'**articolo 6** definisce i criteri per la valutazione del Programma da parte del Comitato di cui all'articolo 7. La norma elenca i singoli criteri di valutazione e il sub punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascuno di essi. Sono ammissibili a finanziamento i Programmi che, a seguito della valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 7, conseguano una valutazione minima pari a 60 punti sui 100 complessivamente disponibili. Al termine delle operazioni di valutazione, con decreto direttoriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità, è approvato l'elenco dei Programmi ammessi a finanziamento.

L'**articolo 7** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei Programmi presentati. La previsione regola sia la composizione del Comitato, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 364, della legge n. 197 del 2022, sia le modalità di nomina dei rappresentanti. Con riferimento all'organizzazione dei lavori, si prevede che il Comitato proceda alla valutazione dei Programmi, anche con modalità mista e con possibilità di partecipazione telematica, entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi componenti.

L'**articolo 8** disciplina le modalità di erogazione del finanziamento. In base a tale disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasferisce il contributo pubblico in favore dei comuni titolari dei Programmi ammessi a finanziamento secondo le seguenti modalità:

- a) il 70 per cento della somma assegnata, entro venti giorni dalla richiesta successiva alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento corredata dalla comunicazione di avvio delle attività;
- b) il 30 per cento, entro trenta giorni dalla richiesta successiva all'approvazione della relazione finale di cui all'articolo 9, comma 2.

L'**articolo 9** disciplina la fase di monitoraggio e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.

Con riferimento al monitoraggio, si richiede ai comuni beneficiari di presentare una relazione illustrativa al raggiungimento della metà del termine di durata del Programma. La relazione, sottoposta alla valutazione della Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, illustra e documenta analiticamente lo stato di realizzazione del Programma e il progressivo conseguimento dei risultati attesi, nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma, nonché i costi sostenuti. La previsione di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo in commento, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il compito di affiancare i comuni nella fase attuativa, fornendo consulenza e indicazioni di supporto ai fini della regolare e tempestiva realizzazione del Programma.

Sempre con riferimento al monitoraggio, si prevede la presentazione di una relazione finale da parte dei comuni beneficiari, all'atto della richiesta della seconda e ultima rata del 30 per cento del contributo. La relazione finale riepiloga le diverse fasi di realizzazione del Programma, contiene la rendicontazione dei costi sostenuti ed è corredata da idonea documentazione in grado di consentire la verifica in ordine al conseguimento dei risultati attesi. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità approva la relazione finale e procede alla sua pubblicazione, per estratto, sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità, previa verifica dell'ammissibilità e della congruità dei costi rendicontati. La pubblicazione della relazione finale risponde allo scopo, esplicitato dalla norma, di favorire la replicabilità del progetto e il trasferimento di modelli e buone pratiche a beneficio di altre Amministrazioni.

Il medesimo articolo 9 disciplina gli obblighi gravanti in capo ai comuni nei casi in cui si verificano variazioni nel corso della realizzazione del Programma. Si individuano anche le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, applicabili in caso di mancata realizzazione del Programma nei termini originari o modificati ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento, nonché in caso di utilizzo delle risorse non conforme all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al decreto in commento o all'avviso pubblico pubblicato su sito istituzionale del Ministro per le disabilità.

Gli **articoli 10 e 11** recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e finali.